



Specifica Esercizi polifunzionali – Art. 2 del bando

Lettera b)

«aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale»: le aree individuate dai Comuni, in conformità ai criteri di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018, il cui elenco aggiornato, approvato con determinazione n. 12536 del 26 giugno 2026, è consultabile alla pagina web:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/commercio/temi/esercizi-commerciali-polifunzionali>;

Lettera g):

Esercizio commerciale polifunzionale»: l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macrocategorie sotto riportate, in conformità a quanto previsto all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2022/2018 e delle quali dovrà aversi evidenza nel Certificato camerale

1. Attività di tipo commerciale:

- attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico alimentare o misto;
- attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- rivendita di giornali e riviste;
- rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

2. Attività di servizio alla collettività e al turista:

- servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente preposto;
- sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni;
- servizio di telefax, fotocopie ed Internet point;
- biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
- servizi di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1223/20234;
- noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- dispensario farmaceutico, ove consentito da disposizioni vigenti in materia e ogni altro servizio utile alla collettività, mediante, ove necessario, stipula di convenzione con l'Ente erogatore;

3. Attività integrative a carattere ricettivo:

- gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
- gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale n.16 del 28 luglio 2004;
- gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
- gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004, anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma 4, dell'articolo 6 della medesima legge regionale n. 16/2004).

Lettera h)

«esercizio commerciale polifunzionale riconosciuto»: l'impresa beneficiaria del contributo regionale erogato a seguito dell'avvio dell'esercizio commerciale polifunzionale, comunicato al Comune di appartenenza con l'indicazione delle relative attività esercitate.